

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO-PAGANI
Prot. 0002389 del 11/10/2020
(Uscita)



Emergenza Covid-19

“RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA”

Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 08 settembre 2020.

Elaborato da:

- *Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*
- *Comitato regionale ex art. 24 per la Pediatria di Libera Scelta*
- *Comitato regionale ex art. 24 per la Medicina Generale*
- *Assessorato all'Istruzione della Regione Campania*

LEGENDA:

- 1) *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia - pag. 1***
- 2) *Percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19: flow chart – pag. 2 e 3***
- 3) *Alunni con fragilità – pag. 4***
- 4) *Covid-19: attestazioni/certificazioni mediche di riammissione a scuola dopo assenza per motivi di salute – pag. 5***
- 5) *Assenza scolastica per motivi di salute in epoca Covid-19: scenari possibili – pag. 6***
- 6) *Fac-simile attestato e certificato per rientro in comunità – pag. 7***

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA

Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020

SINTOMI DI SOSPETTO PER COVID-19 più comuni nei bambini (ECDC, 31 luglio 2020)

febbre superiore a 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale.

COSA DEVONO FARE I GENITORI

- misurare la T° ogni giorno prima di portare il bambino a scuola
- comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari
- comunicare immediatamente alla scuola se l'alunno è stato a contatto stretto con un caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo);
- tenere a casa il bambino in caso di sintomi sospetti per COVID-19
- contattare il Pediatra se presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi autonomamente all'ambulatorio o al Pronto Soccorso)

COSA DEVE FARE LA SCUOLA

- In caso di sintomi insorti a scuola, isolare il bambino, assicurare il distanziamento e assicurarsi, altresì, che il bambino > 6 anni indossi correttamente la mascherina
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (che consiste in tutte le buone pratiche di igiene, dal colpo di tosse/starnuto da compiersi in un fazzolettino di carta o nella piega del gomito al lavaggio delle mani) e il distanziamento
- Avisare i genitori
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno è tornato a casa
- Chiudere e sanificare le aree utilizzate da un soggetto risultato positivo nei 7 giorni precedenti
- Comunicare al DdP i nominativi dei contatti stretti nelle 48 ore precedenti di un caso positivo
- Comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe;


COSA DEVE FARE IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (DdP)

- identificare le figure professionali di riferimento per il collegamento funzionale tra scuola e medici curanti
- in caso di tampone positivo
 - effettuare indagine epidemiologica
 - informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti e predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola;
 - porre i contatti stretti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato.
 - avvisare il medico curante dei contatti stretti
 - predisporre la sanificazione degli ambienti in caso di positività
 - decidere su eventuali chiusure parziali o totali della scuola
 - tamponi di controllo (due a distanza di 24 ore uno dall'altro). Rientro a scuola se entrambi tamponi negativi (Certificazione della ASL importante per chiudere la quarantena)
- decidere la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- sorveglianza attiva dei soggetti fragili in accordo con PLS e MMG

COSA DEVE FARE IL PEDIATRA DI FAMIGLIA

- valutare clinica (triage telefonico) del caso segnalato dai genitori
- richiedere tempestivamente il test diagnostico in caso di sintomi sospetti per COVID-19
- se il tampone è negativo, valutare se ripeterlo dopo 2-3 giorni in base all'evoluzione clinica del caso
- se il test risulta negativo far rientrare a scuola dopo guarigione clinica e attestazione dell'esecuzione del percorso
- comunicare eventuali "soggetti fragili" (es. bambini cronici o affetti da patologie polmonari o con immunodeficienza) maggiormente a rischio di complicanze da COVID

PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO E DI PREVENZIONE PER COVID-19



CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI


1. Attestazione per il rientro a scuola in caso di tampone negativo.

Si attesta che..... può essere riammesso in comunità in quanto, sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

2. Certificato per il rientro a scuola in assenza di tampone ovvero per assenze dovute a sintomi non sospetti COVID-19 (es. trauma, impetigine, coxalgia benigna, etc.).

In questi casi per le modalità di rientro si dovrà tener conto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione del 3 Agosto 2020, per i bambini 0-6 anni e di eventuali normative regionali in tema di certificazione per il rientro scolastico.

- Da inoltrare attraverso piattaforma **e-covid sinfonia** specificamente implementata e approvata dall'unità di crisi "covid" Regione Campania nel protocollo operativo del 15 maggio 2020



ALUNNI CON FRAGILITA'

Il Rapporto dell'ISS n° 58 /2020 indica la necessità di identificare all'interno della comunità scolastica i bambini e ragazzi che presentano condizioni di fragilità, che andrebbero tutelati attraverso una prevenzione più accorta e la precoce identificazione dei casi di COVID-19.

Infatti le regole sul distanziamento fisico, per gli alunni con disabilità certificata, dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, con la finalità per questi alunni del diritto allo studio in sicurezza.

Il punto 1.2 del Rapporto ISS recita: ***“In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG, ecc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID- 19 e la ASL, in accordo/con i PLS e MMG (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 16 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età, nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19”.***

I genitori dei bambini con patologie croniche (AIR PLS 2015, allegato 2), prioritariamente quelle che riguardano le patologie dell'apparato cardio-respiratorio, le malattie oncologiche e le immunodeficienze, possono chiedere al loro Pediatra di famiglia di certificare la sussistenza di una patologia cronica e consegnare la certificazione alla Direzione Scolastica.

Rientrano nel *concetto di fragilità* tutte quelle patologie che, sebbene non comprese nell'elenco suindicato, impediscono ai bambini e agli adolescenti di osservare le semplici raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus (uso di mascherina, distanziamento sociale, etichetta respiratoria e igiene delle mani).

Infatti scopo del Rapporto è la possibilità di avere una visione chiara della popolazione scolastica *“fragile”* per ciascun istituto, in modo da programmare un piano strategico per meglio garantire la sicurezza di questi alunni e intensificare la sorveglianza epidemiologica, assicurando a tutti il Diritto Costituzionale allo studio.

“Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici”.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si potrebbero prevedere per gli alunni *“fragili”*:

- un accesso distanziato nei tempi e luoghi;
- una posizione in classe che consenta una migliore sorveglianza del docente;
- l'allontanamento precauzionale in caso di sospetto COVID-19 in classe oppure un precoce isolamento;
- uno screening più urgente in caso di sospetto COVID-19.

Deve essere chiaro a tutti che questi alunni spesso rimarranno a casa per motivi precauzionali e che quindi la loro riammissione dovrà essere possibile con la autocertificazione dei genitori, altrimenti rischieremo di effettuare numerosi tamponi rino-faringei inappropriati e inutili.

COVID-19: ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI MEDICHE DI RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative al rilascio delle certificazioni mediche, comprese quelle in oggetto, in ottemperanza al *Rapporto ISS n.58/2020 (Vers. 28 agosto 2020)* allegato al DPCM 7 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 222 del 7 settembre 2020.

Si puntualizza, inoltre, che la documentazione medica che consente il rientro alle lezioni va documentata attraverso:

- **ATTESTATO**: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per dichiarare una condizione clinica nota **senza necessità di visita medica contestuale**, ciò avviene nel caso di sussistenza di patologie croniche e, nel caso di specie, per confermare la negatività al virus SARS-CoV2 verificata a completamento del percorso di garanzia e di tracciamento previsto.
- **CERTIFICAZIONE**: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per attestare una condizione clinica **dopo opportuna e necessaria visita medica contestuale**, in assenza di sintomi da Covid-19 e/o dopo garanzia di negatività allo stesso. Occorre per il rientro a scuola per assenza per malattia non riconducibile al virus.

Ulteriore elemento che necessita di opportuno chiarimento è relativo alla tempistica oltre la quale è obbligatorio il rilascio da parte del PLS/MMG di documento medico per il rientro in classe, che è:

- 1) dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell'infanzia;
- 2) dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie dopo assenza (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).

Nel primo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 4 giorni: "assenza per malattia superiore a 3 giorni" significa infatti che la riammissione al 4° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre dall'inizio della malattia.

Nel secondo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: "assenza per malattia superiore a 5 giorni" significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall'inizio della malattia.

Pertanto

- All'apertura dell'anno scolastico e/o alla ripresa dell'attività didattica dopo periodo di chiusura, NON è previsto il certificato medico di ammissione e/o rientro per le scuole di ogni ordine e grado della Campania, e per i servizi educativi dell'infanzia;
- in caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un'autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000).

ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE IN EPOCA COVID

SCENARI POSSIBILI:

(aggiornati secondo la circolare Ministero della Salute prot. n. 0030847-24/09/2020-DGPRES-DGPRES-P)

Le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG):

- a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
- b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
- c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
- d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale.

Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale, provvede all'esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità. L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità.

Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l'uno dall'altro risultati negativi, "Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità". In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE IN EPOCA COVID FAC SIMILE ATTESTAZIONE E CERTIFICATO

1) ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19

- o ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, **POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO:**

Sarà sufficiente un'attestazione della ASL di guarigione e di interruzione della quarantena, a seguito di due tamponi negativi effettuati a distanza di 24 ore l'uno dall'altro.

- o ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, **NEGATIVO AL/AI TEST DIAGNOSTICO/I:**

Il Pediatra di Famiglia rilascia l'attestazione sulla base dell'esito del tampone naso-faringeo e del monitoraggio costante fino a guarigione clinica (**Allegato 1**), senza visitare l'assistito.

Nel caso in cui il genitore rifiuti di sottoporre il/la proprio/a figlio/a al test molecolare, il minore rimarrà in isolamento domiciliare per 14 giorni se asintomatico, e per 14 giorni dopo la guarigione clinica se presenta sintomi compatibili con COVID-19.

Sarà il Dipartimento di Prevenzione a stabilire se, in base alla situazione epidemiologica, testare almeno una volta entro la fine della quarantena tutti i contatti di caso (sintomatici e asintomatici) per la riammissione in collettività.

2) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19

Il certificato (**Allegato 2**) deve essere richiesto:

- A. dopo il terzo giorno di assenza - cioè per l'alunno che rientra dal quinto giorno dall'inizio della malattia - nei servizi educativi e nella scuola dell'infanzia (Decreto Ministero Istruzione n.80 del 3 agosto 2020);
- B. dopo il quinto giorno di assenza - cioè per l'alunno che rientra dal settimo giorno dall'inizio della malattia - nella scuola primaria e secondaria (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, Art. 42).

Allegato 1)

"Attesto che, nato a il, residente a in Via, sulla base della documentazione clinica acquisita, può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020".

Allegato 2)

"Certifico che nato a ilresidente a in Via, sulla base dell'esame clinico e dell'anamnesi personale e familiare riferita, non presenta al momento segni clinici e/o sintomi riferibili a malattie infettive in atto.

Per quanto sopra esposto, si rilascia il presente certificato di riammissione a scuola / in comunità.